



ENDEVO

A D V I S O R Y F I R M



Circolare Informativa 3

Accounting, Tax & Legal

Giugno 2022

D.L. n. 50/2022 - Decreto c.d. "Aiuti"

ENDEVO ADVISORY FIRM S.T.P.A.
Contrà Ponte S. Michele, 3 / 36100 Vicenza (VI)
Tel. +39 0444 1237300
info@endevo.it / endevo@legalmail.it / endevo.it
C.F. - P.IVA - Iscrizione Registro Imprese di Vicenza n. 04231740244
Capitale Sociale Euro 300.000 i.v.



Nella Gazzetta Ufficiale del 17.5.2022 n. 114 è stato pubblicato il DL 17.5.2022 n. 50 (c.d. Decreto "Aiuti") recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina". Il decreto è entrato in vigore il 18.5.2022 e deve essere convertito in legge entro il 16.7.2022.

Di seguito si analizzano le principali novità apportate in ambito fiscale.

1. CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI IMMATERIALI "4.0" - INCREMENTO PER IL 2022

(ART. 21 D.L. 50/2022)

È previsto l'incremento al 50% (in luogo del precedente 20%) del credito d'imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0, di cui all'Allegato B alla L. 232/2016, effettuati dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o nel termine "lungo" del 30.6.2023), disciplinato dall'art. 1 co. 1058 della L. 178/2020.

2. CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 - INCREMENTO/DECREMENTO PER LE PMI

(ART. 22 D.L. 50/2022)

Per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il credito d'imposta ex art. 1 co. 211 della L. 27.12.2019 n. 160 è aumentato:

- per le piccole imprese, dal 50% al 70%;
- per le medie imprese, dal 40% al 50%.

L'incremento delle aliquote è tuttavia previsto a condizione che:

- le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico;
- i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

In assenza di tali condizioni, per i progetti di formazione avviati successivamente al 18.5.2022 (data di entrata in vigore del DL 50/2022), il credito d'imposta è ridotto, rispettivamente, al 40% e al 35%.

3. CREDITI D'IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE – INCREMENTO DELLA MISURA

(ART. 2 D.L. 50/2022)

Viene incrementata la misura di alcuni crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (rif. ns Nota Informativa n. 3/2022).

Nello specifico, il credito d'imposta è aumentato:

- dal 20% al **25%** per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 4 del DL 21/2022);
- dal 20% al **25%** per le imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione al secondo trimestre 2022 (artt. 5 del DL 17/2022 e 5 del DL 21/2022);
- dal 12% al **15%** per le imprese diverse da quelle energivore, in relazione al secondo trimestre 2022 (art. 3 del DL 21/2022).

4. CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE - ESTENSIONE AL PRIMO TRIMESTRE 2022

(ART. 4 D.L. 50/2022)

Viene introdotto un credito d'imposta per le imprese "gasivore", a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di gas naturale nel primo trimestre 2022.

Il credito è pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare dell'anno 2022.

L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del medesimo gas, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Modalità di utilizzo

Il credito d'imposta:

- va utilizzato entro il 31.12.2022;
- va utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Cessione

Il credito d'imposta è cedibile dalle imprese beneficiarie:

- solo per intero,
- ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di "soggetti vigilati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

5. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE DANNEGGIATE DALLA CRISI UCRAINA

(ART. 18 D.L. 50/2022)

Per far fronte alle ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, viene riconosciuto un contributo a fondo perduto alle imprese nazionali che hanno registrato perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione di contratti e progetti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

È istituito per l'anno 2022 un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro.

Soggetti beneficiari

I contributi spettano a piccole e medie imprese (diverse da quelle agricole) che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

- hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
- hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019 (ovvero, per le imprese costituite dall'1.1.2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021);
- hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019.

Determinazione del contributo

Le risorse del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna di esse un importo (con soglia massima di 400.000 euro) calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi all'ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, determinata come segue:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande. Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo.

6. MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE TRAMITE GARANZIE PRESTATE DA SACE

(ART. 15 D.L. 50/2022)

L'art. 15 del DL 50/2022 introduce una nuova garanzia prestata da SACE per i finanziamenti a favore delle imprese che hanno registrato crisi di liquidità in ragione delle conseguenze economiche derivanti dal conflitto russo-ucraino, delle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai *partner* internazionali nei confronti della Russia e della Bielorussia e delle eventuali misure ritorsive adottate dalla Russia.

Per accedere alla garanzia, l'impresa deve dimostrare che:

- la crisi in atto comporta ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi (in particolare materie prime e semilavorati) o a rincari dei fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale in Russia o Bielorussia;
- l'attività d'impresa sia limitata o interrotta, come conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi di energia e gas riconducibili alla crisi in atto;
- le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.

Le garanzie operano per finanziamenti:

- di durata non superiore a 6 anni (estensibile fino a 8), con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi;
- destinati a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, e le imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
- di importo non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.

La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2022 e copre:

- il 90% dell'importo del finanziamento per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- l'80% dell'importo del finanziamento per le imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
- il 70% dell'importo del finanziamento per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Per il rilascio delle garanzie relative a finanziamenti:

- in favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5.000 o con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni di euro, si applica la procedura di cui all'art. 1 co. 6 del DL 23/2020;
- in favore di imprese con dipendenti o fatturato superiori alle soglie di cui al punto precedente e per le quali l'importo massimo garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata, l'efficacia della garanzia è subordinata all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

7. MISURE TEMPORANEE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (FONDO PMI)

(ART. 16 D.L. 50/2022)

L'art. 16 del DL 50/2022 potenzia l'operatività del Fondo di garanzia PMI, a sostegno delle esigenze di liquidità derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti:

- all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito del conflitto russo-ucraino;
- alle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali;
- alle contromisure adottate dalla Russia.

La garanzia del Fondo PMI può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 18.5.2022 e fino al 31.12.2022, destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio.

La garanzia del Fondo opera:

- per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima del 90%, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetico;
- entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
- a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante il "*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*".

L'applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

8. GARANZIE SUI MUTUI IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE E DELLA PESCA CHE HANNO SUBITO UN INCREMENTO DEI COSTI ENERGETICI

(ART. 20 D.L. 50/2022)

L'art. 20 del DL 50/2022 prevede che i nuovi finanziamenti concessi da banche e altri intermediari finanziari in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca, che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022:

- sono ammissibili alla garanzia diretta dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), con copertura al 100%;
- purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione, abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100% dell'ammontare complessivo degli stessi costi, comunque non superiore a 35.000,00 euro.

L'applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

9. GARANZIE CONCESSE DA SACE A CONDIZIONI DI MERCATO

(ART. 17 D.L. 50/2022)

Con l'art. 17 del DL 50/2022 viene rafforzata la possibilità di SACE di fornire garanzie a condizioni di mercato, prevedendo che la garanzia di cui all'art. 6 co. 14-*bis* del DL 269/2003 operi per i finanziamenti:

- concessi alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione;
- per una percentuale massima di copertura del 70%, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati e non convertibili.

L'efficacia della garanzia è subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia.

10. MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE ESPORTATRICI

(ART. 29 D.L. 50/2022)

Sulla base di quanto previsto dall'art. 29 del DL 50/2022, le disponibilità del Fondo di cui all'art. 2 co. 1 del DL 251/81 (conv. L. 394/81) possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, al fine di fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle

esportazioni derivanti da difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Nei predetti casi è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto, di cui all'art. 72 co. 1 lett. d) del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), per un importo non superiore al 40% dell'intervento complessivo di sostegno.

La misura sopra indicata si applica sino al 31.12.2022 e la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

11. SUPERBONUS DEL 110% - EDIFICI UNIFAMILIARI E UNITÀ AUTONOME IN EDIFICI PLURIFAMILIARI - PROROGA

(ART. 14 D.L. 50/2022, comma 1 Lettera a)

Per le persone fisiche è prorogato di 3 mesi il termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari.

Viene stabilito che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui all'art. 119 co. 9 lett. b) del DL 34/2020, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.9.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

Prima della modifica introdotta dal DL 50/2022, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al co. 9 lett. b) del citato art. 119, la detrazione del 110% spettava per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.6.2022 fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

12. DETRAZIONI EDILIZIE - OPZIONE PER LO SCONTO SUL CORRISPETTIVO O LA CESSIONE DEL CREDITO - DISCIPLINA DELLA CESSIONE DEI CREDITI

(ARTT. 14, comma 1 lettera a, e 57 comma 3 D.L. 50/2022)

Viene nuovamente modificata la disciplina recata dall'art. 121 co. 1 del DL 34/2020 concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi "optabili".

Ferma restando la possibilità per il beneficiario delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo", dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, sono possibili due ulteriori cessioni a favore però soltanto di "soggetti vigilati".

Quarta e ultima cessione da parte delle banche

Per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate dall'1.5.2022 (la norma esplica quindi effetti retroattivamente), la quarta e ultima cessione può essere effettuata dalle banche, ovvero dalle "società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385" a favore dei "clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo".

13. INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI E ALTRE CATEGORIE

(ART. 31 e 32 D.L. 50/2022)

Viene riconosciuto un'indennità *una tantum* di 200 euro per il mese di luglio 2022 in favore delle seguenti categorie di soggetti:

- lavoratori dipendenti;
- pensionati e titolari di altre prestazioni sociali;
- lavoratori domestici;
- percettori di NASpl, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;
- titolari di rapporti di co.co.co di cui all'art. 409 c.p.c.;
- lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo beneficiari delle indennità ex artt. 10 co. 1 - 9 del DL 41/2021 e 42 del DL 73/2021;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- percettori di reddito di cittadinanza.

Lavoratori dipendenti

L'art. 31 del DL 50/2022 riconosce un'indennità di 200,00 euro ai lavoratori dipendenti di cui all'art. 1 co. 121 della L. 30.12.2021 n. 234, norma che ha introdotto, per il 2022, l'esonero dello 0,8% della quota IVS dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti – escluso quello domestico – la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Il lavoratore:

- non deve essere titolare dei trattamenti di cui all'art. 32 del DL 50/2022;
- deve aver beneficiato – nel primo quadrimestre dell'anno 2022 – dell'esonero dello 0,8% della quota IVS a suo carico.

L'indennità *una tantum* di 200 euro:

- spetta ai dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui essi siano titolari di più rapporti di lavoro;
- non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 32 co. 1 e 18 del DL 50/2022.

Il datore di lavoro recupera il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità in argomento attraverso la denuncia contributiva mensile, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'INPS.

Pensionati e titolari di altre prestazioni sociali

I commi 1 - 7 dell'art. 32 riconoscono l'indennità *una tantum* ai:

- titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30.6.2022;
- con un reddito personale assoggettabile IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, fino a 35.000 euro per l'anno 2021;
- che siano residenti in Italia.

L'indennità in esame:

- è riconosciuta automaticamente dall'INPS con la mensilità di luglio 2022;
- sulla base dei dati disponibili al momento del pagamento, successivamente verificati;
- non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali;
- non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile;
- viene corrisposta una sola volta anche qualora l'avente diritto svolga attività lavorativa.

Co.co.co.

L'indennità in esame viene erogata dall'INPS, previa presentazione della domanda, anche ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 c.p.c. (co. 11):

- i cui contratti siano attivi alla data del 18.5.2022;
- con redditi derivanti dai suddetti rapporti non superiori a 35.000 euro per l'anno 2021;
- che siano iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335;
- che non siano titolari dei trattamenti pensionistici elencati al co. 1 del- l'art. 32 in esame;
- che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Lavoratori autonomi occasionali

L'INPS, su domanda, eroga l'indennità *una tantum* ai lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie:

- che nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili all'art. 2222 c.c. e per i quali, nel medesimo anno, risulti l'accredito di almeno un contributo mensile;
- già iscritti alla Gestione separata alla data del 18.5.2022.

Tempi di erogazione

Ad esclusione dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei percettori di reddito di cittadinanza, che percepiranno il *bonus* con la mensilità di luglio 2022, per le altre categorie di soggetti le indennità saranno erogate successivamente all'invio della denuncia contributiva mensile dei datori di lavoro ex art. 31 co. 4 del decreto in esame.

Le indennità previste dalla norma in esame non costituiscono reddito ai fini fiscali e non sono compatibili né tra loro né con l'indennità prevista dall'art. 31 del decreto in esame.

14. INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI E I PROFESSIONISTI

(ART. 33 D.L. 50/2022)

L'art. 33 del DL 50/2022 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un apposito Fondo destinato a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità *una tantum* per l'anno 2022 a:

- lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e DLgs. 10.2.96 n. 103.

I criteri e le modalità per la concessione dell'indennità *una tantum* (incompatibile con le prestazioni di cui agli artt. 1 - 3) saranno stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Requisiti

I lavoratori autonomi e i professionisti:

- non devono aver fruito dell'indennità di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022;
- devono aver percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto attuativo.

15. MISURE TEMPORANEE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE TRAMITE GARANZIE PRESTATE DA SACE

(ART. 15 D.L. 50/2022)

Per consentire alle imprese con sede in Italia di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti:

- dal conflitto russo-ucraino;
- dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Russia e della Bielorussia;
- dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Russia,

SACE concede, fino al 31.12.2022, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti in favore delle imprese, inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale.

Per accedere alla garanzia, l'impresa deve dimostrare, in alternativa:

- che la crisi in atto comporta ripercussioni economiche negative sull'attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi (in particolare materie prime e semilavorati) o a rincari dei fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale in Russia o Bielorussia;
- che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta, come conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi di energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.

Possono accedere alla garanzia:

- le imprese che alla data del 31.1.2022 non si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, del regolamento (UE) 702/2014 e del regolamento (UE) 1388/2014;

- le imprese in difficoltà alla data del 31.1.2022, purché siano state ammesse al concordato con continuità aziendale (art. 186-bis del RD 267/42), abbiano stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis del RD 267/42) o abbiano presentato un piano ai sensi dell'art. 67 del RD 267/42, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione, ex art. 47-bis par. 6 co. 1 lett. a) e c) del regolamento (UE) 575/2013.

Sono escluse:

- le imprese che alla data della presentazione della domanda presentano esposizioni classificate come sofferenze, salvo quanto precisato al punto precedente;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di dette sanzioni e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni;
- le società che controllano, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c. (o che sono controllate da) una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali.

Finanziamenti garantiti

Le garanzie operano per finanziamenti:

- di durata non superiore a 6 anni (estensibile fino a 8), con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi;
- destinati a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, e le imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
- di importo non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l'impresa ha iniziato la propria attività dopo il 31.12.2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento. Se la medesima impresa (o il medesimo gruppo) è beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia, gli importi si cumulano ai fini dell'importo massimo garantito.

La garanzia è rilasciata entro il 31.12.2022 e copre capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito. Essa opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale.

La garanzia copre:

- il 90% dell'importo del finanziamento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- l'80% per imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- il 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Per i finanziamenti di durata fino a 6 anni, il costo della garanzia è pari a:

- 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno per i finanziamenti di piccole e medie imprese;

- 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese.

Per i finanziamenti fino a 8 anni, il premio sarà determinato in conformità alla decisione della Commissione europea. Inoltre, il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

Cumulabilità con altre garanzie

Le garanzie in oggetto non possono essere cumulate, per lo stesso finanziamento:

- con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, in attuazione del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”;
- con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza del COVID-19”.

Le garanzie in oggetto possono essere cumulate con misure di cui l’impresa abbia beneficiato ai sensi del regolamento 1407/2013, del regolamento 702/2014 e del regolamento 717/2014, o ai sensi del regolamento (UE) 651/2014 e del regolamento (UE) 1388/2014.

Procedura di rilascio della garanzia

Per il rilascio delle garanzie relative a finanziamenti:

- in favore di imprese con un numero di dipendenti in Italia non superiore a 5000 o con fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio (o di dati certificati qualora, alla data di entrata in vigore del decreto, l’impresa non abbia approvato il bilancio) o, comunque, in caso di finanziamenti il cui importo massimo garantito non ecceda 375 milioni di euro si applica la procedura di cui all’art. 1 co. 6 del DL 23/2020;
- in favore di imprese con dipendenti o fatturato superiori alle soglie di cui al punto precedente e per cui l’importo massimo garantito del finanziamento ecceda la soglia ivi indicata, l’efficacia della garanzia è subordinata all’adozione di un decreto del MEF, tenuto conto del ruolo che l’impresa beneficiaria svolge in Italia in termini di contributo allo sviluppo tecnologico, appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti, incidenza su infrastrutture critiche e strategiche, impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro, peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.

16. MISURE TEMPORANEE DI SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

(ART. 16 D.L. 50/2022)

È potenziata l’operatività del Fondo di garanzia PMI, già rimodulata dal co. 55 dell’art. 1 della L. 234/2021, previa approvazione della Commissione europea, in considerazione delle esigenze di liquidità derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti:

- all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito del conflitto russo-ucraino;
- alle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali;
- alle contromisure adottate dalla Russia.

La garanzia del Fondo PMI può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 18.5.2022 e fino al 31.12.2022, destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio.

La garanzia del Fondo opera:

- per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima del 90%, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici;
- entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31.12.2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
- a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori di cui all'Allegato I alla comunicazione della Commissione recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina".

Sono escluse dalla garanzia le imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Cumulabilità con altre garanzie

Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie suddette non possono essere cumulate:

- con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della comunicazione della Commissione recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";
- con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19".

In caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo allo stesso beneficiario, le garanzie possono essere cumulate con altre misure, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, purché l'importo complessivo dei prestiti non superi l'importo massimo garantito.

17. GARANZIE CONCESSE DA SACE A CONDIZIONI DI MERCATO

(ART. 17 D.L. 50/2022)

È rafforzata la possibilità di SACE di fornire garanzie a condizioni di mercato, prevedendo che la garanzia di cui all'art. 6 co. 14-bis del DL 269/2003 operi per i finanziamenti:

- concessi alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione;
- per una percentuale massima di copertura del 70%, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati e non convertibili.

Le garanzie operano:

- entro un limite di durata massima pari a 20 anni;
- con un'esposizione massima per soggetto pari all'8% dell'importo massimo delle garanzie concedibili ex art. 6 co. 14-bis del DL 269/2003;
- con un'esposizione massima per gruppo di soggetti connessi pari al 15% dell'importo massimo delle garanzie concedibili ex art. 6 co. 14-bis del DL 269/2003;
- con un'esposizione massima per settore di attività economica pari al 25% dell'importo massimo delle garanzie concedibili ex art. 6 co. 14-bis del DL 269/2003;
- per soggetti aventi rating al momento del rilascio delle garanzie non inferiore alla classe "B".

18. MISURE A FAVORE DI IMPRESE ESPORTATRICI

(ART. 29 D.L. 50/2022)

Le disponibilità del fondo di cui all'art. 2 co. 1 del DL 28.5.81 n. 25127 possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, al fine di fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti da difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina.

Nei predetti casi è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto, di cui all'art. 72 co. 1 lett. d) del DL 17.3.2020 n. 1828, per un importo non superiore al 40% dell'intervento complessivo di sostegno.

La misura indicata si applica sino al 31.12.2022, secondo condizioni e modalità stabilite dal Comitato agevolazioni di cui all'art. 1 co. 270 della L. 27.12.2017 n. 205, considerate le risorse disponibili e l'ammontare complessivo delle domande presentate.

Un cordiale saluto
ENDEVO ADVISORY FIRM